

Codice A1802B

D.D. 28 giugno 2021, n. 1852

**R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. "Autorizzazione a costruire ed esercire una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220/22 kV - denominata Bramante, sita in C.so Bramante,Torino (TO)", ad istanza di IRETI S.p.A.. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 - Forma semplificata e asincrona**



**ATTO DD 1852/A1802B/2021**

**DEL 28/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1802B - Infrastrutture e pronto intervento**

**OGGETTO:** R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. “Autorizzazione a costruire ed esercire una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220/22 kV – denominata Bramante, sita in C.so Bramante,Torino (TO)”, ad istanza di IRETI S.p.A.. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e asincrona

Con nota prot. n. RT016743 del 02.10.2020, trasmessa con PEC in data 21.10.2020, ns. prot. pari data n. 51471/A1802B, la Società IRETI S.p.A., con sede a Genova, Via Piacenza n. 54, in persona del legale rappresentante p.t., ing. Emiliano Roggero, ha presentato domanda ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 23/84, con gli elaborati progettuali in formato digitale scaricabili da apposito collegamento ipertestuale, per la costruzione ed esercizio di una **“nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220/22 kV – denominata Bramante”**, sita in C.so Bramante,Torino (TO), connessa alla RTN in “entra-esce” su linea in cavo a 220 kV della RTN sulla linea Politecnico–Torino Sud, oggetto di distinto procedimento autorizzativo di competenza del MISE.

L’impianto in esame sarà realizzato in un’area, acquisita dalla Società richiedente Ireti S.p.A., giusta Convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del 18.10.2017, censita al catasto terreni al foglio 1348, particelle nn. 110,179,184 e risulta composto da una Cabina Primaria di trasformazione 220/22 kV e dalle seguenti apparecchiature: Quadro blindato GIS in SF6 a 220 kV, corrente nominale 2500 A, corrente nominale di breve durata 50 kA per 1 secondo, a semplice sbarra, costituito da due stalli linea, tre stalli trasformatori; due trasformatori 220/22 kV da 63 MVA e un trasformatore 220/22 kV da 25 MVA con relativi sistemi di raffreddamento; quadro a media tensione 24 kV, corrente nominale 2500, corrente di breve durata 25 kA per 1 secondo, composta da due sezioni ognuna costituita da 12 scomparti linea, 1 scomparto trasformatore, 1 scomparto TFN, 1 scomparto congiuntore sbarre, scomparti TV; due complessi formatori di neutro TFN per l’esercizio a neutro compensato; trasformatore 22.000/380 V per i servizi ausiliari; locale ad uso controllo e protezioni; polifore di collegamento alla rete esistente. Opere accessorie: cavi di collegamento AT,

MT e BT, apparecchi di sollevamento, opere di insonorizzazione e di raffreddamento e/o ventilazione, opere di contenimento dei campi elettromagnetici.

La nuova Cabina Primaria di trasformazione si rende necessaria poichè rientra in un Piano di Rinnovo delle Reti di Distribuzione in MT per la sicurezza, affidabilità e continuità del Servizio Elettrico e per garantire il servizio di pubblica utilità. Inoltre, oltre ad alimentare utenze proprie di IRETI S.p.A. sul territorio comunale, servirà anche ad alimentare la nuova sottostazione elettrica di RFI S.p.A., di prossima cantierizzazione.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 c. 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 52294 /A1802B del 26.10.2020, venivano trasmessi ai soggetti ed Enti interessati: la comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati, l'avviso di avvio del procedimento e di indizione della Conferenza dei Servizi Istruttoria, ai sensi degli artt. 7 e 14 c. 2 e 14-bis legge 241/90 e s.m.i.; la conclusione del procedimento veniva stabilita entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso. Detta nota veniva pubblicata, in data 05.11.2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45.

L'esito della Conferenza dei Servizi Istruttoria, tenutasi nella data prevista del 02.12.2020, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, con modalità web conference, veniva comunicato, unitamente ai contributi ricevuti nel contempo, a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 61125 del 07.12.2020.

L'iter amministrativo proseguiva con modalità asincrona e semplificata.

La conclusione positiva del procedimento viene subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai soggetti territoriali e istituzionali coinvolti.

Si riportano i contributi tecnici e i pareri favorevoli trasmessi dai seguenti Enti:

-Comune di Torino Direzione Urbanistica e Territorio- Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva, parere urbanistico prot. n. 3535/2020 dell'1.12.2020.

*(...) sotto il profilo della conformità della destinazione di Piano Regolatore, si riferisce per competenza quanto segue.*

*Dall'analisi della documentazione progettuale si rileva che il progetto della Cabina Primaria, ubicato nella Circoscrizione 1 (Centro Crocetta), insiste in parte nella Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) "Ambito 12.10 Bruno 1", precisamente su aree destinate a concentrazione edificatoria e viabilità, e in minor parte su una porzione di territorio destinata dal Piano Regolatore vigente ad area normativa "Servizi Pubblici S", lettera "t - Aree per attrezzature e impianti tecnologici", ai sensi dell'articolo 8, punto 15 comma 64 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - N.U.E.A..*

*Si segnala che ai sensi del P.T.C.2 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, l'area in oggetto è prossima alla prevista localizzazione di una nuova Viabilità principale, come individuata nella Tavola 4.2 Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all'area torinese, sotto riportata in stralcio, e normata all'Art. 41 Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari del Piano stesso.*

*Con Deliberazione mecc. 2017 06657/009 del 28 dicembre 2017 "Articolo 81 D. P.R. N. 616/1977 e D.P.R. N. 383/1994 e s.m.i. Progetto Definitivo Nodo di Torino. Adeguamento e messa in sicurezza gallerie di esercizio e recepimento del progetto della stazione elettrica Bramante. Presa d'atto e relative variazioni urbanistiche" è stato recepito l'intervento per la realizzazione della Stazione Elettrica Bramante, autorizzato da parte del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, ai sensi dell'articolo 81 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e s.m.i. (provvedimento prot. 5.209 del 4 dicembre 2017) oltre a quanto previsto dal Progetto di messa in sicurezza delle Gallerie Ferroviarie, e conseguentemente è stato modificato il perimetro dell'Ambito e la relativa scheda normativa attribuendo alle aree interessate dal progetto*

destinazione d'uso Area per Servizi Pubblici S, lettera "t - Aree per attrezzature e impianti tecnologici".

La vigente scheda normativa della Z.U.T. Ambito 12.10 BRUNO 1 prevede:

“Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,7 SLP per destinazioni d'uso:

A. Residenza min 80%

B. Attività di servizio alle persone e alle imprese max 20%

AREE MINIME PER SERVIZI:

FABBISOGNO INTERNO

- Residenza (A) (25 mq/ab)

- Attività di servizio alle persone e alle imprese (B) (80% SLP)

SERVIZI PER LA CITTA' (% minima ST) 10%

Trasformazione unitaria (art.7) con l'ambito 12.11 BRUNO F.S.

Nell'area di concentrazione dell'edificato dell'ambito si realizzano anche le utilizzazioni edificatorie generate nell'ambito 12.11 BRUNO F.S.

VIABILITÀ URBANA: Realizzazione di Via Zini sulla copertura delle attrezzature ferroviarie e sulla copertura della autorimessa F.S.-Satti.

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq 35.099

Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): mq 24.569”.

La Z.U.T. Ambito 12.10 BRUNO 1 è normata agli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. del P.R.G., nonché alle disposizioni contenute nella relativa scheda normativa.

Si evidenzia che non trova applicazione l'art. 8 comma 1 delle N.U.E.A. del vigente P.R.G. poiché esso prevede l'insediamento delle attività di servizio pubblico in tutte le “Aree” normative, mentre l'immobile in oggetto ricade in una “Zona” normativa. Per quanto attiene l'aspetto idrogeomorfologico, le aree oggetto dell'intervento sono classificate (Allegato Tecnico n. 3 del P.R.G. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica) nella classe I, sottoclasse I(P): porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e s.m.i. e del D.M. 14/01/2008.

In linea generale particolare attenzione dovrà essere rivolta alle disposizioni generali riportate nell'Allegato B delle N.U.E.A..

L'area in oggetto non risulta attraversata da corsi d'acqua minori, di cui alla tavola illustrativa approvata con la Variante 100 - Comparto Geologico, parte integrante del PRG vigente dal 06/11/2008,.

L'area non risulta interessata da vincoli archeologici e paleontologici, non interessata da vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. e libera da edifici identificati come di interesse storico.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento in oggetto, non risulta conforme dallo strumento urbanistico vigente.

Inoltre, poiché l'opera prevista insiste su parte della ZUT 12.10 per la quale la Scheda Normativa d'Ambito prevede una trasformazione unitaria con l'Ambito 12.11 BRUNO F.S., ai sensi dell'art.7 delle N.U.E.A., si ritiene opportuno segnalare la necessità del coinvolgimento della/e proprietà per verificare che le opere in progetto non determinino pregiudizio, in base alle attuali previsioni urbanistiche, per le future attuazioni o per le attuazioni in corso”.

- nota del 30.11.2020 prot. n. 9374/2020 del Comune di Torino-Divisione Ambiente, Verde e Prot. Civ.-Ufficio Inquinamento Acustico Elettromagnetico contenente parere sulla compatibilità elettromagnetica e valutazione previsionale di impatto acustico:

(...) Ricevuta la relazione tecnica di compatibilità elettromagnetica e valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito dell'autorizzazione a costruire ed esercire una nuova cabina primaria di trasformazione elettrica da 220/22kV denominata “Bramante” sita in Corso Bramante – Torino.

Relativamente alla relazione tecnica di compatibilità elettromagnetica si inoltra il parere favorevole

espresso da ARPA con nota prot. n. 00096540 del 24/11/2020, e si richiede comunque di:

- effettuare, entro 30 giorni dall'esercizio della cabina in oggetto (di cui dovrà essere data comunicazione), una misurazione del valore di induzione magnetica prodotto dall'esercizio della cabina elettrica da confrontarsi con il valore limite fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28.08.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e pari a 3 µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Relativamente alla valutazione previsionale di impatto acustico, richiedendo che la stessa venga sottoscritta anche da IRETI S.p.A., così come previsto dalla D.G.R. 2/2/2004 n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico", si esprime parere favorevole, stante il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico con l'obbligo di:

- eseguire, entro 30 giorni dall'esercizio della cabina in oggetto (di cui dovrà essere data comunicazione) una campagna di misura di collaudo acustico relativamente alla rumorosità prodotta nelle condizioni più gravose ed inviare al Servizio scrivente la relativa relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale secondo i criteri di cui alla D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616, comprovante il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico presso i ricettori più esposti. In caso di superamento dei limiti acustici nella relazione di collaudo dovranno già essere individuati e descritti gli opportuni interventi di mitigazione acustica".

Si riporta altresì il contributo relativo all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di Arpa Piemonte, n. prot. n. 00096540 del 24-11-2020, allegato alla nota del Comune di Torino sopra richiamata:

*(...) Si riportano di seguito alcune osservazioni relative alle emissioni di campo magnetico dalla cabina primaria in progetto.*

*Le valutazioni effettuate dal proponente sono corrette, e sono state verificate dallo scrivente Dipartimento.*

*Da tali valutazioni emerge che: 1. Sono state correttamente prese in considerazione tutte le sorgenti di campo magnetico presenti. 2. I parametri per il calcolo delle emissioni sono stati determinati con approccio conservativo, garantendo la stima dei livelli massimi di esposizione e le valutazioni, effettuate a diverse quote da terra, sono applicabili anche ai fabbricati circostanti l'area, le cui altezze rientrano nell'intervallo di quote cui è stato valutato il campo magnetico. 3. Il rispetto dell'obiettivo di qualità è garantito in tutte le aree accessibili dalla popolazione.*

*Non si evidenziano quindi problematiche relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".*

-Nota del settore regionale Territorio e Paesaggio dell'1.12.2020, con cui si riferisce che: "visto che, secondo le individuazioni della Tav. P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, l'area oggetto dell'intervento non risulta ricadere nella delimitazione dei beni paesaggistici, individuati ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 42/2004, fatta salva l'eventuale esistenza di usi civici, la cui presenza dovrà essere verificata da parte del Comune di Torino, con la presente si comunica che il Settore scrivente, in assenza di interventi ricadenti in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe, non risulta avere competenze autorizzative in merito all'intervento in oggetto.

*Si evidenzia altresì che laddove gli interventi previsti dovessero costituire variante al Prg, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza e di conformità con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale approvato, secondo le disposizioni procedurali dettate dal D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R - Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr."*

-Nota di RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. n. 6113 dell'1.12.2020, con cui: "... esaminata la documentazione di progetto definitivo e tenendo conto di quanto convenuto con la Convenzione sottoscritta da questa Società e IRETI S.p.A. il 18/10/2017, si esprime, per quanto di competenza, parere di massima non ostativo in merito alla fattibilità degli interventi interferenti con le infrastrutture ferroviarie.

*Si evidenzia che per i manufatti e le infrastrutture che debbano essere realizzati ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni e/o limitazioni per l'esercizio e la proprietà ferroviaria, l'autorizzazione da parte di questa Società sarà espressa, ai sensi del DPR 753/80 "Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio Ferroviario", a seguito di specifica istruttoria rispetto alle opportune valutazioni tecniche a tutela dell'infrastruttura, della sicurezza e della regolarità dell'esercizio da attuarsi, in applicazione del citato D.P.R., sul progetto esecutivo di ciascun manufatto/infrastruttura.*

*Questa Società si riserva fin d'ora la facoltà di formulare puntuali osservazioni e/o prescrizioni di dettaglio sui progetti esecutivi, anche a seguito di richieste derivanti dai pareri emessi dalle competenti Strutture ferroviarie".*

-Parere vincolante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 321 del 12.01.2021, che si riporta come segue: (...)

Tutela paesaggistica

*esaminata la documentazione progettuale allegata all'istanza che riguarda la costruzione di una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220/22 kV –denominata Bramante, situata in Corso Bramante a Torino,*

*considerato che la località interessata dall'intervento non ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.e quindi non sussistono beni paesaggistici come si evince dal confronto tra le tavole di progetto e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1), per questa Soprintendenza, per quanto di competenza sotto il profilo paesaggistico, nulla osta all'esecuzione delle opere previste.*

Tutela archeologica

*esaminato lo studio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico inviato ad integrazione della documentazione progettuale, si ritiene condivisibile la valutazione i indice di rischio archeologico MEDIO formulata sulla base dello spoglio dei dati bibliografici e d'archivio rapportato alle caratteristiche dell'intervento in oggetto.*

*Si ritiene pertanto necessaria l'attivazione di ulteriori indagini ex art. 25, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, consistenti nell'elaborazione di un piano di sondaggi archeologici preliminari, tali da consentire una sufficiente campionatura dell'area e volti ad accertarne definitivamente il possibile interesse archeologico, che dovrà essere concordato e autorizzato dall'Ufficio scrivente prima dell'esecuzione e condotto da operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge.*

*A conclusione di tali indagini, [che vanno autorizzate in fase di pre-esecuzione] e sulla base delle valutazioni che questo Ufficio si riserverà di fare, verrà espresso il parere di competenza finale sul progetto in epigrafe".*

-A seguito di precisazione richiesta alla Società istante e fornita il 07.06.2021, con cui si specifica che "la richiesta di preventivo nulla osta riguarda il collegamento in cavo in media tensione costituito da tre corde unipolari in rame da 630 mmq, portata 680 A., con tensione di isolamento 18/30 kV; posata a trifoglio, che dalla costruenda cabina primaria BRAMANTE porterà l'alimentazione alla cabina di conversione di Rete Ferroviaria Italiana, adiacente al nostro impianto e che servirà per alimentare il nodo ferroviario di Torino", il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. dell'11.06.2021, ns. prot. n. 27763 del 14.06.2021, "RILASCIA, per

quanto di competenza, il NULLA OSTA ai sensi dell'articolo 95 D.L.vo n. 259/03, pubblicato sul S.O. alla G.U. 214 del 15.09.2003, per la realizzazione dell'impianto in oggetto specificato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito alle condutture elettriche in oggetto;

2) nella posa delle medesime condutture elettriche dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportato nella dichiarazione di impegno.

Inoltre si rappresenta a Codesta Società quanto segue:

1. allo scopo di poter eseguire i previsti controlli dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa sotterrata della tubazione metallica in progetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente;

2. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta medesima società; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

3. ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta stessa società di fornire a questo Ufficio la prevista dichiarazione di conformità, inerente il rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione del medesimo impianto;

4. nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA;

5. qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie ....”.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/90, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

- Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- Visto il DPCM 08.07.2003;
- Visto il D.Lgs. 330/2004;
- Visto il D.M. 29 Maggio 2008;
- Visto la l.r. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
- Vista la l.r. 26.04.1984, n. 23;
- Vista la l.r. 7/2005;
- Visto l'art. 17 della l.r. 23/2008
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 02.12.2020;
- Visto l'esito della Conferenza dei Servizi Decisoria svoltasi in modalità asincrona e in forma semplificata;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

*determina*

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi, previa Conferenza dei servizi Istruttoria per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell'art. 14 c. 2 L. 241/90, come richiamato in narrativa, al fine di valutare la domanda di cui al progetto relativo alla società IRETI S.p.A. di **“Autorizzazione a costruire ed esercire una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220/22 kV – denominata Bramante, sita in C.so Bramante, Torino (TO)”**, ad istanza di IRETI S.p.A.;
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria;
3. Di autorizzare la Società IRETI S.p.A. alla costruzione ed esercizio della Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220/22 kV – denominata “Bramante”, come sopra richiamato;
4. Di specificare che la presente determinazione sostituisce, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
5. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3 della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace;
6. Di trasmettere copia della presente alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti nel presente procedimento;
7. Ai sensi del DPR 327/2001 la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico come sopra denominato;
8. La Società IRETI S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione e meglio specificate in premessa;
9. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti;
10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società IRETI S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto

dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.;

11. La Società IRETI S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere;

12. La Società IRETI S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda diritti dei terzi, nonché gli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla realizzazione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia;

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

14. La Società IRETI S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società IRETI S.p.A.;

16. Il Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere realizzate con quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe